



## PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO

### COMMISSIONE DI COORDINAMENTO

Art. 6 - Legge Provinciale 21 aprile 1987, n. 7.  
"Disciplina delle linee funiviarie in servizio pubblico e delle piste da sci"

#### Deliberazione n. 2768 di data 4 novembre 2019

Oggetto: Legge provinciale 21 aprile 1987, n. 7;  
**Autorizzazione per i lavori di demolizione e ricostruzione dell'edificio destinato a ristoro denominato "Capanna Margherita" sulle p.ed. 1141 e 1538 in C.C. Moena, nella skiarea del Passo San Pellegrino, in Comune di Moena.**

Sono presenti:

- |                        |   |
|------------------------|---|
| - Giorgio CESTARI      | - Presidente f.f.   |
| - Silvio DALMASO       | - componente effettivo Servizio impianti a fune e piste da sci          |
| - Luca MALESANI        | - componente supplente Servizio foreste e fauna                         |
| - Alberto CIPRIANI     | - componente supplente Servizio urbanistica e tutela del paesaggio      |
| - Claudio PALLAORO     | - componente supplente Servizio autorizzazioni e valutazioni ambientali |
| - Sergio BENIGNI       | - componente supplente Servizio prevenzione rischi                      |
| - Ruggero VALENTINOTTI | - componente supplente Servizio bacini montani                          |
| - Elisabetta ROMAGNONI | - componente supplente Servizio sviluppo sostenibile e aree protette    |

Partecipano, senza diritto di voto, Alessandro Silvestri e Antonio Nicolussi del Servizio impianti a fune e piste da sci e Matteo Merzliak del Servizio urbanistica e tutela del paesaggio.

Assiste il Segretario della Commissione di coordinamento Gianfranco Mittempergher.

...o.O.o...

Premesso che l'art. 35 delle norme di attuazione della l.p. 27 maggio 2008, n. 5 "Approvazione del nuovo piano urbanistico provinciale", ha previsto, tra l'altro, che attrezzature di servizio e infrastrutture strettamente connesse allo svolgimento degli sport invernali e altre funzioni e infrastrutture ammissibili nelle aree sciabili siano ammesse solo previo accertamento della loro stretta connessione o compatibilità con lo svolgimento degli sport invernali, nell'ambito delle procedure autorizzative previste dalle norme provinciali in materia.

Considerato che con l'art. 101 del Regolamento urbanistico-edilizio provinciale, approvato con il Decreto del Presidente della Provincia 19 maggio 2017, n. 8-61/Leg, sono state approvate le disposizioni in materia di edificazione nelle aree sciabili, attuative dell'art. 35 sopra citato.

Vista la domanda pervenuta in data 29 agosto 2019, con la quale la società Capanna Margherita di Mariangela Giovanelli & C. S.n.c., con sede a Moena, Strada G.B. Chiocchetti, 6, ha chiesto, ai sensi dell'articolo 6 della l.p. 21 aprile 1987, n. 7, l'autorizzazione per i lavori di demolizione e ricostruzione dell'edificio destinato a ristoro denominato "Capanna Margherita" sulle p.ed. 1141 e 1538 in C.C. Moena, nella skiarea del Passo San Pellegrino, in Comune di Moena.

Visti gli elaborati progettuali evidenziati i lavori proposti, a firma dell'ing. Monica Leonardi, datati agosto 2019.

Udito il relatore.

Preso atto che il progetto prevede la demolizione dell'attuale struttura, ormai vetusta, e la ricostruzione di un nuovo ristoro con un incremento degli spazi a favore sia degli ospiti che del personale di servizio. Il nuovo edificio sarà disposto su tre livelli. A piano seminterrato troveranno posto magazzini e depositi e servizi igienici per il personale oltre ad una "winestube" per gli ospiti della struttura. A piano rialzato saranno realizzati la cucina, i servizi igienici per gli ospiti ed una sala bar ristorante per n. 46 posti a sedere mentre al piano sottotetto sarà realizzata un'altra sala da pranzo per ulteriori n. 31 posti per un totale di 77 posti a sedere. La ristrutturazione prevede un aumento volumetrico di circa 1527 mc ed un aumento di altezza del fabbricato di circa 60 cm.

Visto il nulla osta alla realizzazione dell'edificio rilasciato dalla ditta Catinaccio Impianti a fune S.p.A., titolare della gestione del sistema piste impianti della skirea del Passo San Pellegrino, in comune di Moena e la presa visione del progetto da parte del tecnico responsabile dell'impianto funiviario interessato dai lavori in argomento, in qualità di rappresentante del concessionario ai fini della vigilanza tecnica.

Accertato che è stata presentata la documentazione per definire i posti a sedere ritenuti congrui per l'area sciabile e per determinare l'adeguatezza del rapporto tra i posti a sedere esistenti e quelli prospettati con il progetto in questione, come previsto dalla deliberazione della Giunta provinciale n. 3047 di data 23 dicembre 2010.

Considerato che i lavori in argomento rientrano nei limiti della potestà autorizzatoria della Commissione di coordinamento di cui alla deliberazione della Giunta provinciale n. 2008 di data 21 settembre 2012.

Ciò premesso,

### **LA COMMISSIONE DI COORDINAMENTO**

- visto l'art. 35 delle norme di attuazione della l.p. 27 maggio 2008, n. 5;
- vista la l.p. 4 agosto 2015, n. 15;
- vista la deliberazione della Giunta provinciale n. 2008 di data 21 settembre 2012;
- visto il Regolamento urbanistico-edilizio provinciale (*decreto del Presidente della Provincia n. 8-61/Leg*);
- ai sensi dell'articolo 6 della l.p. 21 aprile 1987, n. 7, ad unanimità di voti,

**d e l i b e r a**

1. di autorizzare la società Capanna Margherita di Mariangela Giovanelli & C. S.n.c., con sede a Moena, Strada G.B. Chiocchetti, 6, all'esecuzione dei lavori di demolizione e ricostruzione dell'edificio destinato a ristoro denominato "Capanna Margherita" sulle p.ed. 1141 e 1538 in C.C. Moena, nella skiarea del Passo San Pellegrino, in Comune di Moena, quali risultano dagli elaborati progettuali citati in premessa;
2. di stabilire che i lavori, autorizzati con il presente atto, abbiano inizio entro due anni dalla data della presente deliberazione e termine entro tre anni dalla data di effettivo inizio dei lavori stessi;
3. di disporre che la data di inizio dei lavori dovrà essere comunicata prontamente al Servizio impianti a fune e piste da sci per gli eventuali controlli di competenza. Dovrà altresì essere comunicata l'avvenuta ultimazione dei lavori medesimi;
4. di disporre che la presente autorizzazione, per quanto di competenza del Servizio impianti a fune e piste da sci, contempla anche la deroga al rispetto della distanza minima dagli organi della linea funiviaria, riferita all'ingombro massimo laterale del veicolo sbandato, prevista dal D.P.R. n. 753 del 11 luglio 1980;
5. di disporre che il presente provvedimento ed il relativo progetto sia inviato al Servizio foreste e fauna per il controllo di competenza;
6. di dare atto che, ai fini della realizzazione delle opere di cui si tratta, la presente autorizzazione assorbe esclusivamente i provvedimenti di competenza dei Servizi provinciali di cui agli artt. 6 e 11 della l.p. 7/87;
7. di rendere noto che ferma restando la possibilità di adire la competente autorità giurisdizionale, avverso il presente provvedimento è possibile ricorrere al Presidente della Repubblica nel termine di 120 giorni dalla notificazione del provvedimento stesso.

f.to IL SEGRETARIO  
- Gianfranco Mittempergher -

f.to IL PRESIDENTE F.F.  
- dott. Giorgio Cestari -

AN/SD/fr